

Statuto di associazione

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE NATI PER VIVERE

TITOLO I

Costituzione – Denominazione – Sede e durata

Articolo 1 – Costituzione

Si è costituita l'associazione Nati per Vivere, organizzazione non lucrativa d'utilità sociale, in breve denominata anche come associazione Nati per Vivere.

Articolo 2 – Sede

L'associazione ha sede in Altamura in via Michelangelo Buonarroti n. 25. La sua durata è indeterminata.

TITOLO II

Carattere dell'associazione e finalità

Articolo 3 – Scopo

L'associazione:

- è libera, apartitica e aconfessionale, ha carattere volontario e non ha scopo di lucro;
- persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale non svolge attività commerciali e tutte le prestazioni erogate dall'associazione agli utenti sono gratuite, salvo per quelle attività realizzate a fronte di specifica convenzione, ai sensi dell'art. 7 legge 266/91, per le quali si richiede esclusivamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute, oppure per quelle attività rientranti tra le attività commerciali e produttive marginali di cui al DM 25maggio 1995.
- non distribuisce, neppure in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la sua esistenza, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale che, per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima ed unitaria struttura;
- impiega gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;
- in caso di scioglimento per qualunque causa, devolgerà il patrimonio dell'organizzazione, sentito l'organismo di controllo, ad altre Onlus o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 4 – Attività

L'Associazione ha lo scopo di riunire e coadiuvare le famiglie delle persone diversamente abili ed altre sindromi correlate, e di contribuire allo studio di queste sindromi, ad una aggiornata informazione sul le stesse, all'inclusione scolastica e sociale a tutti i livelli. A tale scopo l'Associazione si propone, tra l'altro, di:

- Sostenere le persone disabili nel proprio percorso esistenziale promuovendone la realizzazione di un'effettiva inclusione sociale e tutelandone i diritti, compreso quello a una vita autonoma e indipendente in conformità con la Costituzione Italiana e i principi e gli obblighi derivanti dalla L.18/2009 di ratifica della Convenzione ONU sui Diritti delle Persone con Disabilità;
- Sostenere le famiglie di persone disabili supportandole e affiancandole nel proprio percorso esperienziale, intervenire il più presto possibile presso i genitori dei bambini con dette sindromi per consigliarli, alleviarne l'onere psicologico e favorire il processo di accettazione dei loro figli;
- Promuovere incontri tra le famiglie per favorire lo scambio di idee ed esperienze, rilevarne i bisogni, stimolare la loro partecipazione attiva nella progettualità associativa;



- Diffondere, con qualsiasi mezzo di divulgazione, la conoscenza delle norme che regolano i diritti delle persone con disabilità; essere parte attiva ai tavoli di lavoro istituzionali promuovendo ad ogni livello iniziative legislative sempre più orientate all'inclusione delle persone con disabilità;
- Divulgare le conoscenze sulla sindrome di persone disabili e il loro uso con tutti i mezzi quali sito internet, newsletter, forum, social network, tv, radio e nuove piattaforme tecnologiche di comunicazione che si renderanno disponibili in futuro;
- Realizzare pubblicazioni di studi, ricerche e progetti nelle diverse forme editoriali, nel rispetto dei requisiti imposti dalla legge, per informare e sensibilizzare l'opinione pubblica e le istituzioni nazionali, europee e ed internazionali;
- Sostenere la ricerca, anche attraverso l'istituzione di borse di studio, sia in campo genetico che pedagogico/educativo, ed altre attività di alta formazione, per approfondire la conoscenza delle potenzialità intellettive ed espressive delle persone disabili;
- Promuovere la creazione sui diversi territori di reti multidisciplinari che, in un'ottica di dialogo con le famiglie e di arricchimento reciproco, consentano una migliore presa in carico della persona disabili;
- Favorire, promuovere, organizzare, realizzare attività di volontariato, nel rispetto dello spirito di solidarietà e gratuità;
- Attivare relazioni e lavorare in rete con enti pubblici (istituti scolastici, università, enti locali, territoriali, aziende sanitarie nazionali e locali del Servizio Sanitario Nazionale, aziende ospedaliere, istituti di ricerca e cura) e privati, tra cui i soggetti del Terzo Settore, per il conseguimento delle finalità istituzionali, al fine di promuovere la creazione di una società inclusiva in cui si realizzino, per e grazie alla disabili, opportunità di utilità sociale, civile e culturale;
- Promuovere e sviluppare lo scambio delle conoscenze scientifiche, acquisite anche grazie alla ricerca, con enti, istituti, associazioni, fondazioni e altri organismi scientifici regionali, nazionali ed internazionali, favorendo l'interazione tra le varie discipline, quale momento di raccordo ed approfondimento tra i diversi settori del mondo della ricerca scientifica e dell'attività sanitaria, tramite conferenze, dibattiti, tavole rotonde, convegni, congressi e corsi di aggiornamento, anche finanziando analoghe manifestazioni realizzate da enti pubblici o privati;
- Promuovere il continuo sviluppo delle competenze della classe medica nelle strutture del Servizio Sanitario Nazionale, territoriali, distrettuali e ospedaliere nonché degli operatori delle strutture di abilitazione;
- Favorire la formazione e l'aggiornamento dei docenti, in collaborazione con le istituzioni scolastiche e con Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, per una didattica e una scuola sempre più inclusiva;
- Patrocinare, promuovere, organizzare iniziative attività ed eventi ritenuti dal Consiglio Direttivo Nazionale opportuni per sensibilizzare l'opinione pubblica e reperire fondi necessari al raggiungimento delle finalità sociali, compresi progetti sperimentali mirati all'inclusione delle persone disabili;
- Collaborare, istituire o aderire ad altre istituzioni, enti od organizzazioni nazionali, europee o internazionali, coerenti col perseguimento degli scopi statuari, nell'interesse comune delle persone disabili e, più in generale, con disabilità intellettiva e/o relazionale.

- facilitare l'indispensabile e proficuo inserimento dei soggetti affetti negli asili e nelle scuole normali, nei modi e nelle forme più adatti al conseguimento degli scopi di cui al punto a), ma senza trascurare lo studio di metodologie formative ed educative complementari o alternative che potessero rivelarsi più rispondenti per il conseguimento degli scopi citati;
- raccogliere per un' ampia divulgazione al più vasto pubblico e con vari mezzi, tra cui pubblicazioni e manifestazioni, ogni informazione sulla natura e sul trattamento delle sindromi con ritardo mentale legata al cromosoma X, nonché sulle circostanze che sembrano favorirne l'insorgere e sulle misure preventive rese disponibili dalla scienza e promuovere ricerche, anche attraverso l'istituzione di borse di studio, per il reperimento di ulteriori e migliori informazioni sia per la prevenzione che per la messa a punto del programma più idoneo per lo sviluppo delle potenzialità neurologiche, mentali, emotive ed espressive delle persone affette;
- Creare una rete di consulenti formata da medici, operatori sanitari e sociali sensibili ed interessati ai problemi delle persone disabili e le persone con ritardo mentale legate al cromosoma X, come atto preliminare per conseguire una migliore assistenza medica generale e favorire con ogni mezzo la formazione e l'aggiornamento di operatori sanitari e sociali;
- Favorire la formazione e l'aggiornamento, in collaborazione con le Istituzioni scolastiche (Provveditorati agli Studi, IRRSAE, M.P.I.), del personale che agisce i processi educativi e di recupero;
- Elaborare ed attuare, anche utilizzando soggetti esterni, progetti sperimentali finalizzati alla gestione integrata delle attività;
- Patrocinare, promuovere, curare qualsiasi iniziativa ed attività che il Consiglio Direttivo Nazionale ritenga opportune per reperire i mezzi occorrenti o comunque perseguire lo scopo anzidetto;
- promuovere, realizzare direttamente e pubblicare studi e ricerche sotto forma di report, monografie, periodici o altre forme editoriali, osservati, per il caso di attività editoriale, i limiti e i requisiti imposti dalla legge;
- promuovere e sviluppare lo scambio delle conoscenze scientifiche con enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi scientifici regionali, nazionali ed internazionali, favorendo l'interazione tra le varie discipline, quale momento di raccordo ed approfondimento tra i diversi settori del mondo della ricerca scientifica e dell'attività sanitaria;
- promuovere manifestazioni di ogni genere quali conferenze, dibattiti, tavole rotonde, convegni, congressi e corsi di aggiornamento anche finanziando analoghe manifestazioni realizzate da enti pubblici o privati;
- promuovere o organizzare occasionalmente manifestazioni di ogni genere allo scopo di sensibilizzare l'opinione pubblica e raccogliere fondi da destinare alle finalità istituzionali, anche attraverso mezzi radiotelevisivi e telematici;
- partecipare alla costituzione di associazioni, comitati e istituzioni in genere, nonché aderire a quelli già costituiti, in ogni caso, purché aventi scopo analogo a quello perseguito dalla associazione.

Articolo 5 – *Ulteriori attività*

Per il migliore raggiungimento degli scopi sociali, l'associazione potrà, tra l'altro, possedere e/o gestire e/o prendere e/o dare in locazione strutture, impianti ed altri beni, sia mobili sia immobili, stipulare contratti e/o

accordi con altre associazioni e/o terzi in genere, purché tali attività siano direttamente connesse agli scopi associativi.

TITOLO III Gli associati

Articolo 6 – *Gli associati*

All'associazione potranno aderire tutte le persone fisiche e giuridiche, italiane e straniere, che ne condividano le finalità e ne approvino lo statuto.

Tutti gli associati danno il proprio contributo associativo, culturale e finanziario alla vita dell'associazione. Gli associati hanno diritto a partecipare alla vita dell'ente e a determinarne programmi e indirizzi mediante il voto espresso in assemblea.

Articolo 7 – *Le categorie di associati*

L'associazione è costituita dalle seguenti categorie di associati:

- a) fondatori;
- b) ordinari;
- c) benemeriti.

Sono associati fondatori coloro che partecipano alla costituzione dell'originario fondo di dotazione dell'ente e che risultano come tali dall'atto costitutivo dell'associazione.

Sono associati ordinari coloro che aderiscono all'ente nel corso della sua esistenza.

Sono associati benemeriti coloro che hanno acquisito particolari benemeritenze nel perseguimento delle finalità associative o che effettuano versamenti al fondo di dotazione dell'ente, ritenuti di particolare rilevanza dal Comitato di gestione.

La divisione degli associati nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento in merito ai loro diritti e doveri nei confronti dell'associazione; in particolare, ciascun associato ha diritto a partecipare effettivamente alla vita dell'associazione stessa.

Articolo 8 – *Requisiti degli associati*

L'associato deve:

- mantenere una specchiata condotta morale nell'ambito dell'associazione e fuori di essa;
- versare puntualmente le quote associative stabilite, uniformemente per tutte categorie di associati;
- astenersi da qualsiasi atto che possa nuocere all'associazione.

TITOLO IV Costituzione, variazione e estinzione del rapporto associativo

Articolo 9 – *Ammissione*

Chiunque desideri essere ammesso all'associazione deve farne domanda scritta al Consiglio Direttivo. Con tale domanda il richiedente dichiara di condividere le finalità che l'associazione si propone e si impegna ad osservarne statuto e regolamenti. Il Consiglio Direttivo provvede entro 30 giorni dal ricevimento della domanda, deliberando l'ammissione a maggioranza semplice. Nel caso di reiezione della stessa, il Consiglio Direttivo comunicherà all'interessato – via telefax o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento, spedita al domicilio risultante dal libro degli associati – il provvedimento negativo, adeguatamente motivato, entro 10 giorni dalla delibera. La decisione del Consiglio Direttivo è insindacabile.

Articolo 10 – *Costituzione rapporto associativo*

Il rapporto associativo si considera costituito dalla comunicazione della relativa deliberazione del Consiglio Direttivo all'interessato, sempre che il nuovo associato provveda al versamento della quota associativa e ad ogni altro adempimento richiestogli nel termine di 30 giorni. Tale termine è perentorio, a pena di decadenza.

Articolo 11 – *Durata del rapporto associativo*

L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo di tempo determinato, fermo restando il diritto di recesso.

Essa comporta per l'associato, maggiore di età, il diritto di voto nell'assemblea ordinaria e straordinaria.

Articolo 12 – *Sospensione dall'associazione*

L'associato che non osservi lo statuto, l'eventuale regolamento e le disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo nell'ambito dei suoi poteri, o si renda responsabile di infrazioni disciplinari o comunque nuoccia con il suo comportamento al buon nome dell'associazione, può essere sospeso dall'esercizio dei diritti di associato per una durata non superiore a sei mesi, fermi restando tutti i suoi obblighi sociali. Se le infrazioni fossero ripetute ed aggravate Consiglio Direttivo sanziona con l'espulsione dell'associato. L'espulsione è altresì applicabile all'associato che si renda moroso oltre 30 giorni dalla data fissata per il versamento della quota associativa.

Articolo 13 – *Maggioranze per le delibere*

Per ogni provvedimento di sospensione, variazione e scioglimento del rapporto associativo, il Consiglio Direttivo delibera con maggioranza semplice. Le relative deliberazioni hanno effetto dal 30° giorno successivo alla notifica del provvedimento.

Articolo 14 – *Recesso*

L'associato può in qualsiasi momento notificare al Consiglio Direttivo la propria volontà di recesso dall'associazione; tale recesso ha efficacia dal giorno successivo a quello nel quale il Consiglio Direttivo riceve la comunicazione della volontà di recesso. Le dimissioni non danno diritto alla restituzione delle quote associative versate.

TITOLO V Organi dell'associazione

Articolo 15 – *Organi dell'associazione*

Gli organi dell'associazione sono:

1. l'assemblea degli associati;
2. il Consiglio direttivo;
3. il Collegio dei revisori dei conti, eventualmente nominato dall'assemblea

È organo straordinario dell'associazione il commissario straordinario.

L'elezione degli organi dell'associazione non può essere in alcun modo vincolata, o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

TITOLO VI L'assemblea degli associati

Articolo 16 – *Assemblea*

L'assemblea è composta da tutti gli associati, con uguali diritti, ed è l'organo sovrano dell'associazione.

L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria. L'assemblea ordinaria è convocata dal Consiglio Direttivo almeno due volte l'anno per l'approvazione del rendiconto consuntivo (entro il 31 marzo).

Articolo 17 – *Competenza dell'assemblea ordinaria*

Sono inoltre di competenza dell'assemblea ordinaria:

- la nomina del Consiglio Direttivo, del presidente e del Collegio dei revisori dei conti;
- la determinazione degli indirizzi generali e dei regolamenti che disciplinano lo svolgimento delle attività dell'associazione, nonché le relative modificazioni.

La convocazione degli associati sarà fatta per lettera raccomandata con avviso di ricevimento, spedita all'indirizzo risultante dal libro degli associati o per messaggio di posta elettronica, spedito all'indirizzo di posta elettronica risultante dal libro degli associati e comunque previa affissione dell'avviso di convocazione presso la sede dell'associazione.

L'avviso di convocazione dovrà essere inviato almeno otto giorni prima della data stabilita e dovrà specificare gli argomenti all'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora sia della prima che della seconda convocazione. La seconda convocazione non può tenersi nello stesso giorno fissato per la prima. Qualora il Consiglio Direttivo non provveda tempestivamente alla convocazione delle assemblee entro 30 giorni dalla richiesta, o sia dimissionario, la convocazione potrà essere effettuata dal Collegio dei revisori;

l'assemblea può inoltre essere convocata ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata almeno 1/3 degli associati, o il Collegio dei revisori dei conti.

Articolo 18 – *Competenza dell'assemblea straordinaria*

Sono di competenza dell'assemblea straordinaria: l'approvazione di integrazioni e modificazioni statutarie; le deliberazioni di fusione e scioglimento dell'associazione; la nomina del commissario straordinario.

Articolo 19 – *Intervento in assemblea*

Alle assemblee possono intervenire validamente tutti gli associati in pari col pagamento delle quote associative, versate entro il termine fissato per l'approvazione del bilancio. Ogni associato ha diritto ad un voto. Sono ammesse deleghe agli altri associati sino ad un massimo di quindici voti. Non è ammesso il voto per corrispondenza. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza personale di almeno la metà più uno degli associati; in seconda convocazione qualunque sia il numero di associati presenti.

Articolo 20 – *Maggioranze per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria*

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria saranno prese a maggioranza semplice. Tutte le deliberazioni sono verbalizzate. Le votazioni avvengono per alzata di mano.

Per le modifiche statutarie, le deliberazioni di scioglimento dell'associazione e di devoluzione del patrimonio occorrono la presenza dei 3/4 degli associati iscritti al libro degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

TITOLO VII Il presidente

Articolo 21 – *Presidente dell'associazione*

Il presidente rappresenta l'associazione di fronte a terzi ed anche in giudizio. Ogni qual volta il presidente sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni è sostituito in ogni sua attribuzione dal vicepresidente. Il solo intervento di quest'ultimo costituisce per i terzi prova dell'impedimento del presidente.

Articolo 22 – *Competenza del presidente dell'associazione*

Al presidente dell'associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall'assemblea e dal Comitato di gestione, l'ordinaria amministrazione dell'associazione. In casi eccezionali di necessità ed urgenza il presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

Articolo 23 – *Ulteriori competenze del presidente dell'associazione*

Il presidente presiede l'assemblea e il Comitato di gestione, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'associazione, verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

Articolo 24 – *Dimissioni del presidente*

Nel caso di dimissioni del presidente, sarà cura del vicepresidente convocare entro 30 giorni l'assemblea ordinaria per l'elezione del nuovo presidente.

TITOLO VIII Il Consiglio direttivo

Articolo 25 – *Il Consiglio direttivo*

Il Consiglio Direttivo è eletto liberamente dall'Assemblea ordinaria ed è composto soltanto da associati. Si compone del Presidente che è anche Presidente dell'Associazione, del Vice Presidente, nominato dallo stesso Consiglio, e di altri 2 Consiglieri.

Articolo 26 – *I poteri del Consiglio direttivo*

Il Consiglio nomina nel proprio seno un Segretario ed un Cassiere.

Il Consiglio Direttivo resta in carica cinque anni.

Il Consiglio Direttivo compete la gestione ordinaria e straordinaria nonché l'amministrazione ordinaria dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo predispone il bilancio o il rendiconto annuale da presentare all'Assemblea.

Articolo 27 – Riunioni del Consiglio direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che sia fatta richiesta da almeno la metà dei suoi componenti per discutere e deliberare su tutte le questioni connesse all'attività sportiva e amministrativa dell'Associazione e su quant'altro stabilito dallo Statuto.

Per la validità delle deliberazioni occorre comunque la presenza del Presidente o del Vice Presidente nonché della maggioranza dei componenti il Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente; in sua assenza dal Vice Presidente; in assenza di entrambi il Consiglio nomina il Presidente.

Delle riunioni di Consiglio deve essere redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, o in assenza di quest'ultimo da un Segretario appositamente nominato.

Articolo 28 – Dimissioni da membro da membro del Consiglio direttivo

Nell'ipotesi di dimissioni o di decesso di un Consigliere, il Consiglio indice entro trenta giorni l'Assemblea per la sua sostituzione.

L'incarico di Presidente e di componente del Consiglio Direttivo è assolutamente gratuito. Al Presidente ed ai componenti del Consiglio Direttivo è vietato ricoprire cariche sociali presso altre Società ed Associazioni.

La carica di Presidente e di Consigliere è incompatibile con quella di Componente del Collegio dei Probiviri. Il componente il Consiglio Direttivo che nel corso dello stesso esercizio sociale risulti assente ingiustificato alle riunioni di Consiglio per tre volte, anche non consecutive, decade automaticamente dalla carica.

TITOLO IX Il Collegio dei sindaci revisori

Articolo 29 – Il Collegio dei sindaci revisori

Il Collegio dei sindaci revisori è nominato dall'assemblea ordinaria e si compone di 3 membri effettivi e di 2 supplenti, che possono essere scelti anche tra i non associati. I sindaci revisori durano in carica 5 anni e sono rieleggibili. L'incarico di sindaco revisore è incompatibile con la carica di membro del Consiglio Direttivo e non dà diritto ad alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto.

Articolo 30 – Tenuta del libro delle adunanze

I sindaci revisori curano la tenuta del libro delle adunanze, partecipano di diritto alle adunanze dell'assemblea e del Consiglio Direttivo con facoltà di parola ma senza diritto di voto, salvo che per l'assemblea nel caso in cui i sindaci siano nominati tra gli associati, verificano la regolare tenuta della contabilità dell'associazione e dei relativi libri, esprimono parere sui bilanci.

TITOLO X Il commissario straordinario

Articolo 31 – Commissario straordinario

Qualora non sia possibile nominare un nuovo Consiglio Direttivo o lo stesso sia sfiduciato per gravi irregolarità dal Collegio dei sindaci revisori, l'assemblea straordinaria può nominare un commissario straordinario, scelto anche tra i non associati, che dura in carica per un periodo non superiore a sei mesi, fatta salva un'ulteriore proroga di sei mesi, e che avrà i poteri e gli obblighi normalmente spettanti al presidente. Prima della scadenza del suo mandato, il commissario straordinario convoca l'assemblea ordinaria per l'elezione del nuovo Comitato di gestione.

TITOLO XI Entrate dell'associazione

Articolo 32 – Entrate

Per l'adempimento dei suoi compiti l'associazione dispone delle entrate: versamenti effettuati dai fondatori originari; versamenti ulteriori effettuati da detti fondatori e da quelli effettuati da tutti coloro che aderiscono all'associazione; redditi derivanti dal suo eventuale patrimonio; introiti realizzati nello svolgimento della sua attività.

Inoltre, l'associazione potrà essere finanziata da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche, da entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, dagli avanzi di gestione, dai beni mobili e immobili che pervengono all'associazione a qualsiasi titolo. I fondi sono depositati presso istituto/i di credito stabilito/i dal Comitato di gestione.

Articolo 33 – *Le quote annuali*

Il Consiglio Direttivo stabilisce le quote annuali che ogni tipologia di associato deve versare all'associazione. L'adesione ad essa non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento della quota annuale. È lo stesso facoltà degli associati effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli annuali, a fondo perduto, di qualsiasi entità. In nessun caso, nemmeno per scioglimento dell'associazione o variazione del rapporto associativo per qualsiasi causa, può farsi luogo alla ripetizione di quanto versato all'associazione a titolo di versamento al fondo di dotazione.

TITOLO XII Libri dell'associazione

Articolo 34 – *Tenuta libri*

Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'associazione tiene i libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea, del Consiglio Direttivo e del Collegio dei sindaci nonché del libro degli associati.

TITOLO XIII Esercizio fiscale e rendiconto economico

Articolo 35 – *Esercizio sociale*

L'esercizio sociale e fiscale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno solare.

Articolo 36 – *Rendiconto*

L'associazione annualmente redige un rendiconto. Entro il 31 marzo di ciascun anno il Consiglio Direttivo predispone il rendiconto consuntivo dell'esercizio precedente da sottoporre all'approvazione dell'assemblea entro il 30 aprile. I bilanci devono restare depositati presso la sede nei 15 giorni che precedono l'assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura. La richiesta di copia è soddisfatta dall'associazione a spese del richiedente.

TITOLO XIV Avanzi di gestione

Articolo 37 – *Avanzi di gestione*

All'associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione in ogni caso denominati, nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura.

Articolo 38 – *Impiego degli utili*

L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a loro direttamente connesse.

TITOLO XV Scioglimento e liquidazione

Articolo 39 – *Scioglimento*

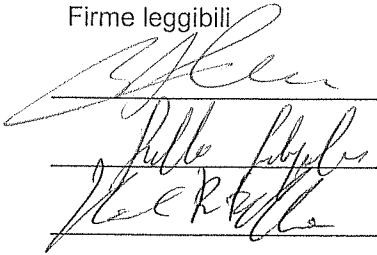
In caso di scioglimento, per qualunque causa, l'associazione nominerà un commissario straordinario che devolgerà l'intero patrimonio ad altre associazioni o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo

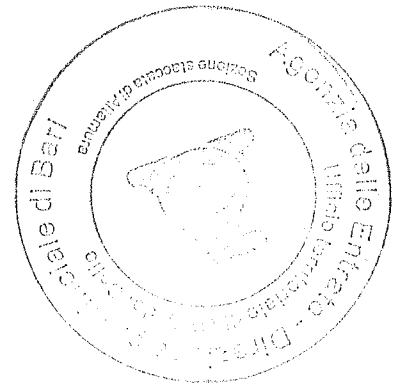
di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 622, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 40 – *Varie*

Per disciplinare quanto non previsto nel presente statuto, si deve fare riferimento alle norme in materia di enti contenute nel libro I del codice civile e, in subordine, alle norme contenute nel libro V del codice civile, nonché alle disposizioni del decreto legislativo n. 460/1997.

Firme leggibili





Mar. Pab.

